



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI:

DEL D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2 ;

***DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA
LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.***

Premesso

che, a norma dell'art 54 del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del Codice della strada, art..186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Santa Maria Coghinas, con sede a Santa Maria Coghinas in Piazza Aldo Moro s.n., di seguito per brevità denominato l'Ente", presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;



Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Giovanna B.Oggiano, Sindaco, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n.1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, presti presso di sé la sua attività non retribuita in favore della collettività.

Si escludono per contro espressamente i condannati per reati previsti a mente del DPR 09/10/1990 N°309, art.73, comma 5 bis:

L'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: cura e manutenzione del verde pubblico, piccole manutenzioni di strutture pubbliche.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

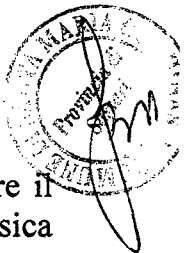
L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa del condannato e di impartire a costui le relative istruzioni: Dr.ssa Barbara Cuccureddu – Responsabile Servizi Sociali.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.



Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da esso svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Il soggetti incaricato, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire a costui le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

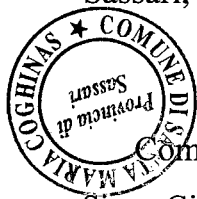
Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 1 agosto 2011. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del Circondario di Sassari.

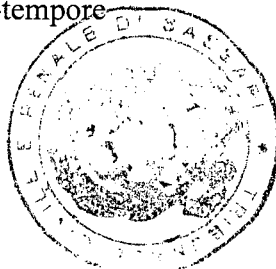
Sassari, 20/07/2011



Comune di Santa Maria Coghinas

Sig.ra Giovanna B. Oggiano - Sindaco pro-tempore

A handwritten signature in black ink, belonging to the pro-tempore Mayor, Giovanna B. Oggiano.



IL PRESIDENTE

Pietro Fanile

A handwritten signature in black ink, belonging to the President of the Court, Pietro Fanile.